

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Commercio

**REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE,
ESCLUSIONE DELLA VENDITA DI DETERMINATE MERCEOLOGIE, E
DIVIETO DI CAMBIO D'USO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.**

**Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 20 del 2.02.2007.
In vigore dal 19.02.2007**

INDICE

Art. 1 Finalità ed obiettivi

CAPO I – Disciplina per la tutela e la qualificazione delle botteghe storiche

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Requisiti delle botteghe storiche

Art. 4 Individuazione delle botteghe storiche

Art. 5 Status di “bottega storica”

Art. 6 Albo delle botteghe storiche

Art. 7 Sezioni dell’Albo

Art. 8 Domanda di iscrizione all’Albo

Art. 9 Marchio

Art. 10 Gestione dell’Albo

Art. 11 Cancellazione dall’Albo

Art. 12 Subingresso in locali iscritti all’Albo

Art. 13 Agevolazioni e benefici

Art. 14 Condizioni e vincoli

Art. 15 Comitato comunale

Art. 16 Controlli

CAPO II – Disposizioni ulteriori per la tutela e la valorizzazione del Centro Storico

Art. 17 Esclusione della vendita di particolari merceologie

Art.18 Divieto cambi d’uso

Art. 19 Monitoraggio

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, Il Comune, attraverso il presente Regolamento, in attuazione dei programmi di sviluppo economico e degli obiettivi inerenti il proprio territorio nonché in coerenza con le disposizioni della L.R. n.14 del 5.07.1999 di attuazione del Dlgs n.114/98, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico, documentario e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell' attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, agli effetti del presente regolamento ed ai sensi di quanto previsto all'art.10, punto f) della L.R. n.14/99 , vengono definiti, "botteghe storiche".
3. Il raggiungimento delle finalità ed obiettivi ,di cui al precedente comma 1 ,è perseguito anche mediante la disciplina regolamentare delle azioni di cui ai punti a) ed e) dell'art.10 della L.R.n.14/99, prevedendo di inibire l'insediamento di esercizi di vendita e di attività commerciali riguardanti merceologie ingombranti o ritenute avulse ed incompatibili con il contesto del centro storico e con le sue esigenze ambientali e viabilistiche meritevoli di tutela nonché vietando i cambi della destinazione d'uso da commerciale ad attività di prestazione di servizi o ad attività altre non disciplinate dal Dlgs n.114/98, limitatamente agli esercizi operanti nelle principali vie/piazze a vocazione commerciale e nel rispetto delle discipline Regolamentari e di pianificazione a cui tale disciplina attiene.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, alle botteghe storiche ed ai soli esercizi commerciali ed artigianali classificati e compresi all'interno del perimetro del Centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti.

CAPO I

Disciplina per la tutela e la qualificazione delle botteghe storiche

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni relative alla tutela e alla qualificazione delle botteghe storiche, si applicano alle seguenti categorie di attività, purchè in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento e quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3 :
 - esercizi commerciali di vicinato, con superficie di vendita fino a mq. 250 e medie

strutture di vendita ;

- esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi ricettivi;
- laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purchè siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi.

2. In deroga a quanto previsto al 1° comma, su parere favorevole del Comitato comunale di cui al successivo art. 15 , i riconoscimenti e le agevolazioni previste dal regolamento potranno essere estese anche ad altre categorie di attività, quando si tratti di locali di particolare pregio storico, per i quali sussistano i requisiti di cui al successivo art.3

Art3

Requisiti delle botteghe storiche

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, ubicati all'interno del Centro Storico, quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, documentario o culturale;
 - b) esercitino la medesima attività da almeno 40 anni, nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purchè siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche originarie.
2. Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale di cui al successivo art. 6.
3. In deroga al primo comma, lo status di "bottega storica" può essere riconosciuto, su parere favorevole del Comitato di cui al successivo art.15, anche ad esercizi operanti da meno di 40 anni, quando si tratti di attività di rilevante interesse ambientale per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della Città, anche in relazione alla loro specifica ubicazione.
4. In particolare, la deroga di cui al comma precedente **può** essere concessa alle seguenti categorie d esercizi:
 - esercizi ubicati in edifici storici;
 - esercizi di particolare pregio artistico, architettonico o documentario;
 - esercizi specializzati nella commercializzazione dei prodotti tipici piacentini;
 - esercizi che vantino una tradizione di particolare prestigio costituente un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;
 - esercizi citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.
5. Per ottenere la deroga di cui sopra, è comunque necessario che gli esercizi siano presenti nel tessuto economico della Città da un tempo sufficientemente lungo, e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni.

Art. 4

Individuazione delle botteghe storiche

1. Il Comune provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo comunale di cui al successivo art. 6
2. Collateralmente, e al fine di integrare il relativo elenco, può procedere a:
 - rilevazioni dirette, promosse d'ufficio;
 - acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.
3. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di "bottega storica" è comunque individuato, in sede di istituzione dell' Albo, dal Comitato comunale di cui al successivo art. 15.
4. Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti, le caratteristiche della bottega storica, il Comune informa i titolari sulla possibilità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche, per una durata minima di 5 (cinque) anni.

Art. 5. Status di "bottega storica"

1. Lo status di "bottega storica" è riconosciuto ai locali iscritti all'albo di cui al successivo articolo 6 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente regolamento.
2. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di cui sopra.
3. Lo status di "bottega storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
4. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art. 6

Albo comunale delle Botteghe storiche

1. Presso la struttura comunale competente per le politiche commerciali, è istituito l'Albo comunale delle botteghe storiche, in cui sono iscritti, su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 8, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 3
2. L'iscrizione è disposta, su parere favorevole della Comitato comunale di cui al successivo articolo 15, con provvedimento del Dirigente della struttura responsabile
3. Contro le relative decisioni è ammesso ricorso amministrativo al TAR, entro giorni 60 dalla data di notifica o, in alternativa, entro 120 giorni, al capo dello Stato..
4. L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.
5. Il Dirigente della struttura responsabile rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la sezione per la quale è stata rilasciata l'iscrizione, fra quelle di cui al successivo art 7 .

Art. 7

Sezioni dell'Albo comunale

1. L'Albo comunale delle botteghe storiche è articolato nelle seguenti tre sezioni:
 - **SEZIONE A - esercizi di rilevante valore storico, documentario e tipologico:** rientrano in questa classe gli esercizi che, oltre a risultare storici in quanto esercitano la medesima attività da almeno 40 anni nella stessa sede, risultano di notevole interesse documentario per quanto attiene alle strutture architettoniche, gli arredi fissi e mobili;
 - **SEZIONE B - esercizi di rilevante interesse storico e tipologico:** rientrano in questa classe le imprese di notevole interesse per la tradizione di esercizio al pubblico, di vendita del medesimo genere merceologico o di rilevante attività artigianale, in quanto operanti nella stessa sede da almeno 40 anni, sebbene gli arredi risultino modificati o di non particolare pregio.
 - **SEZIONE C - esercizi di rilevante interesse ambientale per l'immagine della Città::** rientrano in questa classe le imprese che, seppur operanti da meno di 40 anni, sono meritevoli di tutela e promozione in quanto operano nel rispetto delle tradizioni economiche e culturali o dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata o quelle che presentano arredi considerati di particolare pregio, o quelle specializzate nella commercializzazione di prodotti tipici locali (tali esercizi dovranno comunque essere presenti nel tessuto economico piacentino da non meno di dieci anni).
2. Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni fra quelle di cui al precedente comma 1, l'assegnazione viene effettuata con riguardo alle caratteristiche prevalenti.

Art. 8

Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune ed indirizzata al Sindaco, tramite il Protocollo Generale.
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso, specificando la sezione dell'albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione.
3. Per gli esercizi eventualmente ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una relazione illustrativa, in cui siano descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;
 - b) una scheda documentaria in cui siano indicati:
 - la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;
 - la decorrenza dell'attuale gestione;
 - la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
 - la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
 - la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50;
 - ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.)
5. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 14
6. Preliminarmente alla sottoposizione al Comitato comunale di cui al successivo art. 15, le domande saranno istruite dalla struttura comunale competente, che provvederà anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

7. L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una scheda informativa, con i dati dell'esercizio, da presentare al Comitato comunale di cui al successivo art. 15

Art. 9 Marchio

1. Il Comune può procedere, anche attraverso l'indizione di un apposito Concorso di idee, alla creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo delle Botteghe, iscritti all'Albo di cui al precedente art. 6, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.
2. Ogni impresa iscritta all'Albo comunale può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.
3. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato comunale, comporterà la cancellazione dall'Albo comunale.

Art.10 Gestione dell'Albo

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.
2. La tenuta dell'Albo comunale è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 11 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione è disposta nelle forme di cui al successivo comma 7 oppure d'ufficio quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
 - b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art. 14;
 - c) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - d) per cessazione dell'attività commerciale.
2. Nei casi di cancellazione d'Ufficio dall'Albo di cui alle lettere a),b) e c) del comma 1. dovrà essere preventivamente acquisito anche il parere del Comitato comunale di cui all'art.15.
3. Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'ufficio, l'Amministrazione comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente dal titolare, concesso per l'appartenenza all'Albo comunale.
4. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione

Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili, in base a quanto previsto al successivo art. 13

5. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L.241/90.e s.m.i.
6. Avverso i procedimenti di cancellazione d'Ufficio, è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato..
7. E' ammessa la cancellazione volontaria dall'Albo comunale, su richiesta dell'interessato (gestore o proprietario) purchè decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione.
8. Nel caso di rinuncia, prima dei 5 anni dalla data di riconoscimento della qualifica a bottega storica, decadono automaticamente tutti i benefici ottenuti dal Comune, che devono essere rimborsati/pagati con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo comunale.
9. Nel caso di cui al comma 7, il procedimento si chiude con la cancellazione dall'Albo comunale, dell'esercizio, entro 60 gg. dall'inizio del procedimento ,dandone informazione ad entrambi gli interessati.

Art. 12

Subingresso in locali iscritti all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purchè permangano i requisiti di cui al precedente articolo 3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiararsi di accettare le condizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 13

Agevolazioni e benefici

1. Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo di cui al precedente articolo 6, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza dell'atto di programmazione economica dell'Ente.
2. Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:
 - a) altre agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emananti dal Comune;
 - b) facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico sanitaria ,alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla normativa ambientale,

antifortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi urbani (dehors, tende, vetrine, ecc.) e delle antiche insegne, nel rispetto delle disposizioni che sono oggetto di disciplina di altri regolamenti ;

c) facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano, e di impianti pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell'Albo comunale, anche attraverso speciale normativa da inserire nei relativi regolamenti;

d) deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;

e) interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo comunale, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;

f) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo comunale;

g) realizzazione di pagine web inerenti le botteghe storiche sul sito internet del Comune;

h) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica anche attraverso l'Agenzia di Marketing Territoriale;

i) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente le botteghe storiche e gli esercizi tradizionali;

l) agevolazioni dirette a favorire la nascita di associazioni/consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo comunale, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali nonché agli altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente.

Art. 14

Condizioni e vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
 - a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
 - b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
 - c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico - sanitaria, antifortunistica, barriere architettoniche, ecc
2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al precedente art.11.

3. L'Amministrazione Comunale, con il parere vincolante del Comitato di cui al successivo art. 15, giudicherà gli interventi di cui al precedente comma 1, punto c), valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1 e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.11.

Art. 15

Comitato comunale

1. Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, è costituita il Comitato comunale per le Botteghe storiche, nominata dal Sindaco, di cui fanno parte:
 - a) l'Assessore con delega alle politiche ed alle attività commerciali e artigianali, con il compito di coordinatore;
 - b) il Dirigente del Settore comunale che sovrintende alla regolamentazione delle attività commerciali, o suo delegato;
 - c) il Dirigente del Settore Territorio, o suo delegato;
 - d) il Dirigente del Settore OO.PP., o suo delegato;
 - e) il Dirigente del Settore Cultura o suo delegato
 - f) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore commerciale, maggiormente rappresentative a livello locale;
 - g) due rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello locale;
 - h) due rappresentanti dell'Associazione Pubblici Esercizi
 - i) due rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale.
2. Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti esterni e della Consulta del Commercio.
3. Il Comitato opera validamente con la presenza di almeno n.7 componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore
4. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni, e, comunque, in occasione del rinnovo del mandato elettorale.
5. Insieme ai componenti effettivi, sono nominati anche i supplenti.
6. I membri che non partecipano alle sedute dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

7. Sono compiti del Comitato comunale :

- a) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'Albo di cui all'art. 6;
- b) esprimere parere sull'eventuale marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo;
- c) proporre all'Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali –artigianali in Centro storico;;
- d) esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio, che possano comportare un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso ed esprimere parere in merito limitatamente a quanto disciplinato dal presente Regolamento;
- e) proporre la collocazione in una diversa Sezione dell'Albo comunale, fra quelle indicate al precedente art. 7.

8. Il Comitato esprime un parere vincolante circa l'ammissione dell'esercizio richiedente all'Albo comunale, nonché alla sua classificazione e sul mantenimento della iscrizione, mediante votazione palese; alle sedute partecipa un dipendente comunale, con il compito di redigere il relativo verbale.

9. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza.

Art. 16 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali con la qualifica di bottega storica al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.
2. Per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO II

Disposizioni ulteriori per la tutela e la valorizzazione del Centro Storico

Art. 17 . Esclusione della vendita di particolari merceologie

1. Per la necessità di inibire l'insediamento di attività commerciali a posto fisso e di altri esercizi, che svolgono la vendita di determinate merceologie, ingombranti o comunque ritenute incompatibili con le caratteristiche culturali, artistiche, viabilistiche ed ambientali del Centro Storico ,è fatto assoluto divieto di vendita delle merceologie di cui al seguenti punti a) e b), ai sensi del punto a) art.10, della L.R. n.14/99:

a) Attività commerciali

- combustibili

- gas propano liquefatto in bombole
- legnami
- materiale per costruzioni edilizi
- materiali per l'industria e l'artigianato
- prodotti per l'agricoltura e la zootecnia
- altre attività analoghe a quelle sopra elencate: esercizi la cui presenza risulta di palese contrasto e disturbo con le caratteristiche storico ambientali e culturali
- sexy shop
- hard discount

b) Attività artigianali, industriali ed agricole:

- produzione di metalli e di minerali e materiali non metalliferi
- costruzione di prodotti in metallo non pregiato e attività di fabbro
- costruzione di macchine varie, di autoveicoli e carrozzerie, di altri mezzi di trasporto salvo cicli e motocicli
- attività di tornitore, fresatore, rettificatore, galvanotecnico
- riparazione di autocarri e macchine agricole
- produzioni chimiche e di fibre artificiali sintetiche
- produzioni in gomma e materie plastiche
- zootecnia, selezione e moltiplicazione della specie
- produzione di zucchero, alcool, bevande e tabacchi
- servizi di trasporto con l'utilizzo di mezzi particolarmente ingombranti

2. Per le sopra elencate attività e annesse merceologie è disposta la inibizione degli effetti delle comunicazioni ex art. 7 DLgs n.114/98 e del rilascio di autorizzazioni, ex art 8 dello stesso Decreto, per le medio-piccole strutture di tipo A.

Art. 18. Divieto di cambi d'uso

1. In caso di chiusura di un esercizio commerciale operante nelle vie/piazze di cui al seguente elenco ,ai fini della speciale tutela delle attività commerciali consolidate nel tempo lungo le principali vie/piazze del centro storico, il cambio di destinazione d'uso commerciale in attività di prestazione di servizi (banche, assicurazioni, etc.) o in altre attività non disciplinate dal DLgs n.114/98 (Decreto Bersani) e dalla L.R. 26/07/03 n. 14 è vietato ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n.14/99:

- Corso Vitt. Emanuele
- Piazza Cavalli
- Via S. Ilario
- P.tta Grida
- Piazzetta Mercanti
- Via Illica
- Via Cavour
- Via S. Antonino
- Largo Battisti
- Via Garibaldi

- Piazza Borgo
- Via Poggiali (da P.zza Borgo a via Calzolari)
- Via Calzolari
- Via Taverna
- Via Campagna (da via S.Tommaso a Piazza Borgo)
- Via Legnano
- P.zza Duomo
- Via XX Settembre
- Galleria S. Francesco
- Galleria S.Maria
- Via S. Francesco
- Via Chiapponi
- Via Pace (da vicolo Moroni a Piazza Duomo)
- Via Romagnosi (da via Carducci a via Cavour)
- Via Carducci (da via Romagnosi a via Cavour)
- Via Cittadella
- Piazza Cittadella
- Via Borghetto (da via Cavour a via Cittadella)
- Largo Matteotti
- Via Mazzini (da v. Poggiali a P.zza Cavalli)
- Galleria della Borsa
- Piazzetta S.Francesco
- Via S.Donnino/ Galleria S. Donnino
- Via Medoro Savini
- Via Sopramuro
- Via Felice Frasi
- Via S.Siro (da Corso Vitt. Emanuele a via S.Franca)
- Galleria COIN
- Via Verdi (da Cantone S. Martino a via Cavour)
- Via S. Giovanni (da via Cavour a Cantone de Cavalli)
- Via Roma (da P.le Roma a via Pantalini)
- Via Roma (da Vicolo S.Pietro a via Cavour)
- Via Alberoni (da Viale Abbadia a P.tta S.Maria)
- Piazzetta S.Maria e tratto di via Roma fino a via Legnano .
- Via Beverora (da v.Venturini a via S.Giovanni)
- Via Scalabrini (da via Confalonieri a P.le Roma)

2. Le disposizioni di divieto di cambio d'uso di cui al comma 1, in quanto strettamente attinenti alla disciplina di urbanistica-commerciale, troveranno piena efficacia ed applicazione, solo a seguito di adeguamento e di previsione di tale divieto in tali strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.
3. L'elenco di vie/piazze di cui al comma 1, dovrà considerarsi automaticamente integrato in caso di approvazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) , ex art. 8 della L.R. n.14/99 o di " Centri Commerciali Naturali", ex L.R. n.20/2005, nei quali fosse prevista la trasformazione ad asse commerciale, di nuove vie e piazze del centro storico non incluse nell'elenco medesimo.

Art. 19

Monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale potrà attivare, nell'ambito di un più generale osservatorio comunale sul commercio, un monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della Città, secondo le finalità del presente regolamento.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di adozione.